INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L'EQUITA' SOCIALE

Art. 5-bis

Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco

Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1 gennaio 2006 nel numero di 190 unita" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2008 nel numero di 250 unita". L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, gia' in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuita'.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2007, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-economico-finanziaria-per-lo-sviluppo-e/art-5-bis-disposizioni-concernenti-il-funzionamento-dell-agenzia-italiana-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it